



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI STRUTTURE E ATTREZZATURE FISSE E MOBILI DI PROPRIETA' DELLACAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO**

### **Premessa**

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso a terzi di strutture ed attrezzature fisse e mobili di proprietà della Camera di Commercio di Treviso.

### **Art. 1**

Le strutture ed attrezzature fisse e mobili di proprietà dell'Ente camerale possono essere concesse in uso temporaneo a terzi per iniziative di carattere economico e sociale in senso lato, quali manifestazioni, mostre, seminari, convegni, conferenze stampa, riunioni, nonché per buffet e coffee break ad esse correlate; l'argomento e le caratteristiche delle iniziative non dovranno essere in contrasto con la natura e le funzioni istituzionali della Camera di Commercio, né contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o al comune senso del pudore; inoltre sono escluse iniziative aventi aspetto politico di parte o sindacale.

### **Art. 2**

Sono oggetto del presente Regolamento tutte le strutture ed attrezzature fisse di proprietà collocate nelle sedi camerali (sede principale e sedi staccate) e mobili, quali, per esemplificazione: sale riunioni, salone Borsa Merci, vetrine espositive, bacheche, audiovisivi, chioschi espositivi e qualsiasi altro materiale strumentale.

### **Art. 3**

La richiesta di concessione in uso deve essere presentata in forma scritta (per le sale, utilizzando apposito modello predisposto e disponibile presso gli uffici camerali e sul sito Internet dell'Ente). Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare e sottoscrivere di essere a conoscenza e di accettare integralmente il presente regolamento.

### **Art. 4**

Le strutture e attrezzature in oggetto sono prioritariamente utilizzate per le attività istituzionali dell'Ente.

L'uso delle stesse a terzi è autorizzato dal Presidente camerale; di norma è dovuto il pagamento di un canone predeterminato.

Il Salone Borsa non può essere concesso nelle giornate di Borsa Merci o comunque non in modo da intralciare le attività del mercato. Il rilascio della concessione e/o l'eventuale suo diniego saranno comunicati per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

### **Art. 5**

Il Concessionario non dovrà far uso diverso delle strutture ed attrezzature da quello autorizzato; in caso di concessione dell'uso delle sale, non dovranno essere effettuate attività o trattenimenti diversi da quelli comunicati, né vietati ai sensi dell'art. 126 del reg. di P.S.; in caso di pubblici spettacoli il concessionario si farà carico dell'ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni amministrative (art. 68 del T.U.L.P.S.) con esonero della Camera di Commercio da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza della suddetta autorizzazione o da uso delle Sale e dei relativi impianti in modo contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Il Concessionario dovrà utilizzare le strutture ed attrezzature (compresi gli impianti e servizi annessi) con la massima diligenza, pena il rimborso dei danni per rottura, deterioramento di muri, infissi, arredi, attrezzature e suppellettili, in base alle spese che la Camera, unica autorizzata a provvedervi, dovrà sostenere per la loro riparazione o, comunque, rimessa in ripristino. La Camera di Commercio è sollevata in ogni caso da responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati a persone o cose conseguenti all'uso delle strutture e attrezzature; da responsabilità per i danni che, per eventi di forza maggiore, fossero arrecati al Concessionario dall'impedimento improvviso alla realizzazione dell'iniziativa; da ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni mobili di proprietà dei terzi depositati nelle sale in conseguenza della manifestazione e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili. Infine il concessionario manleverà e terrà indenne la Camera di Commercio da eventuali pretese di terzi al riguardo.

#### **Art. 6**

Per la concessione delle sale a terzi vengono fissati canoni ad esclusivo rimborso delle spese di gestione; per il salone Borsa è altresì previsto un deposito cauzionale. L'ammontare del canone d'uso e del deposito cauzionale sono stabiliti dal Segretario Generale camerale con apposito provvedimento, sulla base delle spese di gestione (per le sale: riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, pulizie, custodia ecc) di ammortamento e di eventuali valori di mercato. Il Segretario Generale può altresì applicare tariffe specifiche in caso di concessioni che necessitino oneri particolari. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato almeno due giorni lavorativi prima e comunque in anticipo rispetto all'utilizzo delle strutture e attrezzature concesse in uso.

#### **Art. 7**

La Camera di Commercio di Treviso, su valutazione discrezionale del Presidente, si riserva la possibilità di concedere l'utilizzo delle strutture e attrezzature a qualsiasi soggetto a titolo gratuito o a canoni ridotti e/o senza obbligo di deposito cauzionale, a titolo di contributo indiretto alla realizzazione dell'evento o manifestazione che sia di interesse per l'economia provinciale e coerente con i fini istituzionali dell'Ente. Le spese di esercizio relative a dette iniziative saranno imputate alla competente voce di spesa del bilancio camerale per "Interventi Economici".

Non è dovuto alcun rimborso per le iniziative organizzate direttamente dalle Aziende speciali ed Associazioni della Camera di Commercio.

#### **Art. 8**

Nel caso di concessione in uso delle sale, il Concessionario si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sulla sicurezza, sulla base dell'apposito piano di sicurezza antincendio redatto conformemente alle norme in vigore, ed in particolare si impegna a far rispettare il divieto di:

- Fumare, in tutto lo stabile camerale;
- Introdurre animali;
- Introdurre sostanze infiammabili;
- Ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza che dovranno essere sempre e comunque accessibili;
- Occultare o spostare le attrezzature antincendio;
- Occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo.

Il Concessionario deve indicare alla Camera di Commercio nome e recapito della persona referente che sarà presente all'evento o manifestazione o che comunque si impegnerà a collaborare con gli addetti camerale per il rispetto delle norme e, in particolare, quelle sulla sicurezza.

Per motivi di sicurezza, il concessionario riconosce il diritto alla Camera di Commercio di non ammettere un numero di persone eccedente la capienza delle Sale prenotate.

**Art. 9**

In caso il Concessionario necessiti di arredi, impianti di illuminazione o di amplificazione supplementari, questi dovranno essere allestiti, previo assenso della Camera, in conformità alle vigenti norme di legge. La Camera di Commercio a tale proposito fornirà esclusivamente un servizio di base.

**Art. 10**

Il Presidente camerale potrà richiedere, su propria valutazione, un adeguato deposito cauzionale a disposizione dell'Ente prima della manifestazione/riunione a tutela esclusiva di eventuali danni arrecati alle strutture o suppellettili.

**Art. 11**

Al termine del periodo di utilizzo, il Concessionario dovrà riconsegnare le strutture ed attrezzature nello stesso stato d'uso o funzionamento in cui le ha ricevute, fatto salvo il normale degrado d'uso.

**Art. 12**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere per le concessioni di cui al presente regolamento, viene eletto il Foro di Treviso, previo bonario tentativo di accordo.

-----

*Regolamento approvato con provv. di Giunta n. 7 in data 16.2.2007*